

(Nella scorsa lezione, abbiamo visto il concetto di famiglia secondo la Costituzione e i principi base nel codice civile e abbiamo illustrato i concetti di parentela e affinità)

QUALI SONO I DOVERI FAMILIARI TRA PARENTI O AFFINI:

- Cura e assistenza (abbandono di incapace, art 591 c.p.)
- Prestare alimenti (art. 433 c.c.) e in certi casi mantenimento
- Consentire la frequentazione nonni/nipoti

TRA I MODI DI PRENDERSI CURA, RICORDIAMO LA PRESENTAZIONE DI PRATICA PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (L. 6/2004):

- Quando ricorrono i casi
- Chi può presentare ricorso
- Come funziona la procedura
- Quali sono gli obblighi dell'amministratore di sostegno
- Quali sono i poteri dell'amministratore di sostegno

\*\*\* \*\*

IL MATRIMONIO:

- Concetto di matrimonio e condizioni per contrarlo (età, capacità di agire, libertà di stato, non parentela o affinità, sesso diverso, non delitto, periodo di lutto vedovile)
- Doveri tra coniugi art 143 c.c. (fedeltà, coabitazione, assistenza materiale e morale)
- I regimi patrimoniali della famiglia : comunione dei beni (art 159 c.c, art 177 e ss c.c)., separazione dei beni (art. 215 c.c.), fondo patrimoniale (art. 167 c.c.), impresa familiare (art 230bis c.c)
- Conseguenze di diritto successorio

Differenze con Unioni civili e Patti di Convivenza

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

(<sup>1</sup>) *Questo articolo è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della L. 8 marzo 2017, n. 24*

**591. Abbandono di persone minori o incapaci.** - Chiunque abbandona una persona di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano (<sup>4</sup>) minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato (<sup>4</sup>) per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale (582), ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate (64) se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio (540), dal tutore (346 c.c.) o dal coniuge, ovvero dall'adozante o dall'adottato (291 c.c.).

**Note procedurali:**

Arresto: *facoltativo in flagranza* (381 c.p.p.).  
Fermo di indiziato di delitto: *primo e secondo comma, non consentito; terzo comma, consentito* (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: *consentite* (280, 287 c.p.p.).  
Autorità giudiziaria competente: *Tribunale monocratico* (33 ter c.p.p.); *Corte di assise* (5<sup>a</sup> c.p.p.) *se dal fatto deriva la morte*.  
Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.).

**592. [Abbandono di un neonato per causa di onore.]** (<sup>1</sup>)  
(<sup>1</sup>) *Questo articolo è stato abrogato dall'art. 1 della L. 5 agosto 1981, n. 442.*

**593. Omissione di soccorso.** - Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di dare immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro (<sup>1</sup>).

Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale (582), la pena è aumentata (64); se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

(<sup>1</sup>) *Le parole: «è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila (N.d.R.: € 309)» sono state così sostituite dalle attuali: «è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 2.500 euro» dall'art. 1 della L. 9 aprile 2003, n. 72.*

**Note procedurali:**

Arresto: *non consentito*.  
Fermo di indiziato di delitto: *no*.  
Misure cautelari personali: *no*.  
Autorità giudiziaria competenti  
Procedibilità: *d'ufficio* (50 c.p.p.)

**D**

**594. (<sup>1</sup>) [Ingiuria.]** - Chiunque

è punito con la reclusione  
Alla stessa pena soggiace chi

Allo stesso modo, con scritti o  
Allo stesso modo, con scritti o

La pena è della reclusione f  
consiste nell'attribuzione di un l  
Le pene sono aumentate (6  
persone (596-599)].

(<sup>1</sup>) *Questo articolo è stato abrogato dalla L. 15 marzo 2003, n. 30, art. 1, comma 1, lett. a).*  
(<sup>2</sup>) *Questo articolo è stato abrogato dalla L. 15 marzo 2003, n. 30, art. 1, comma 1, lett. a).*  
(<sup>3</sup>) *Questo articolo è stato abrogato dalla L. 15 marzo 2003, n. 30, art. 1, comma 1, lett. a).*  
(<sup>4</sup>) *Questo articolo è stato abrogato dalla L. 15 marzo 2003, n. 30, art. 1, comma 1, lett. a).*

**595. Diffamazione.** - Chiunque comunicando con più persone, offi  
fino a un anno o con la multa fino

Se l'offesa consiste nell'attrib  
clusione fino a due anni, ovvero d

Se l'offesa è recata col mezzo c  
bilità, ovvero in atto pubblico, la p  
multa non inferiore a € 516 (57 ss.,

Se l'offesa è recata a un Corpo  
rappresentanza, o ad una Autorità (

(<sup>1</sup>) *La multa originaria, fino a L. 15 marzo 2003, n. 30, art. 1, comma 1, lett. a).*  
(<sup>2</sup>) *Per i reati di competenza del giudice penale e successivamente quintuplicata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 15 marzo 2003, n. 30, art. 1, comma 1, lett. a).*

(<sup>3</sup>) *Per i reati di competenza del giudice penale e successivamente quintuplicata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 15 marzo 2003, n. 30, art. 1, comma 1, lett. a).*

(<sup>4</sup>) *Per i reati di competenza del giudice penale e successivamente quintuplicata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 15 marzo 2003, n. 30, art. 1, comma 1, lett. a).*

Per l'entrata in vigore si vedano, a

Legge 9 gennaio 2004, n. 6

**"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2004

Capo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Art. 2.

1. La rubrica del titolo XII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente: «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia».

Art. 3.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, è premesso il seguente capo:

«Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.

Art. 404. - (*Amministrazione di sostegno*). - La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

Art. 405. - (*Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità*). - Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'articolo 406.

Il decreto che riguarda un minore non emancipato può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta.

Se l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- 1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, il giudice tutelare può prorogarlo con decreto motivato pronunciato anche d'ufficio prima della scadenza del termine.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere nell'apposito registro.

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

Art. 406. - (*Soggetti*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.

Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata il medesimo è presentato congiuntamente all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente per quest'ultima. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

Art. 407. - (*Procedimento*). - Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione.

Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.

Art. 408. - (*Scelta dell'amministratore di sostegno*). - La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo.

Art. 409. - (*Effetti dell'amministrazione di sostegno*). - Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Art. 410. - (*Doveri dell'amministratore di sostegno*). - Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti.

L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.

Art. 411. - (*Norme applicabili all'amministrazione di sostegno*). - Si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono emessi dal giudice tutelare.

All'amministratore di sostegno si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 596, 599 e 779.

Sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.

Il giudice tutelare, nel provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il provvedimento è assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che può essere presentato anche dal beneficiario direttamente.

Art. 412. - (*Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice*). - Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

Art. 413. - (*Revoca dell'amministrazione di sostegno*). - Quando il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.

L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori. Il giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il pubblico ministero, affinché vi provveda. In questo caso l'amministrazione di sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione».

2. All'articolo 388 del codice civile le parole: «prima dell'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «prima che sia decorso un anno dall'approvazione».

3. Dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1, non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 4.

1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:

«Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale».

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 414. - (*Persone che possono essere interdette*). - Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».

#### Art. 5.

1. Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le parole: «possono essere promosse dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente».

#### Art. 6.

1. All'articolo 418 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405».

#### Art. 7.

1. Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato il giudice tutelare individua di preferenza la persona più idonea all'incarico tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408».

#### Art. 8.

1. All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «del coniuge,» sono inserite le seguenti: «della persona stabilmente convivente,».

#### Art. 9.

1. All'articolo 427 del codice civile, al primo comma è premesso il seguente:

«Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore».

#### Art. 10.

1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare».

#### Art. 11.

1. L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.

### Capo III

## NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI

### Art. 12.

1. L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 44. Il giudice tutelare può convocare in qualunque momento il tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario».

### Art. 13.

1. Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis*. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 14.

1. L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è sostituito dal seguente:

«Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno».

### Art. 15.

1. Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è inserito il seguente:

«Art. 49-*bis*. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del codice;

2) le complete generalità della persona beneficiaria;

3) le complete generalità dell'amministratore di sostegno o del legale rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si tratta di persona fisica;

4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o la chiusura dell'amministrazione di sostegno».

### Art. 16.

1. All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5, dopo la parola: «curatore» sono inserite le seguenti: «, amministratore di sostegno».

### Art. 17.

1. Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella rubrica, le parole: «e dell'inabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno».

2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 720-*bis*. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.

Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione».

### Art. 18.

1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate».

3. All'articolo 25, comma 1, lettera *m*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno».

4. All'articolo 26, comma 1, lettera *a*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: «ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;».

Art. 19.

1. Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: «procedimenti cautelari,» sono inserite le seguenti: «ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti».

Art. 20.

1. La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Capo IV

Dei diritti e dei doveri  
che nascono dal matrimonio

**143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.** - Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (Cost. 29, 30).

Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione (146).

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia (193).

**143 bis. Cognome della moglie.** - La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze (156 bis).

**143 ter.** (1) [Cittadinanza della moglie. - La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia (36 att.), anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera].

(1) Questo articolo è stato abrogato dall'art. 26 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza, a decorrere dal 17 agosto 1992.

**144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia.** - I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

**145. Intervento del giudice.** - In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, [per quanto opportuno] (1), dai figli conviventi che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento (2), tenta di raggiungere una soluzione concordata (316<sup>3</sup>, 41 att.).

Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente da uno o entrambi i coniugi, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse dei figli e alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia (3).

In caso di inadempimento all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143, il giudice, su istanza di chiunque vi ha interesse, provvede ai sensi dell'articolo 316 bis (4).

(1) Le parole tra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023.

(2) Le parole: «il sedicesimo anno» sono state così sostituite dalle attuali: «gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento» dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023.

(3) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023.

Si riporta il testo precedente:

«Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali (144), il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile (737 c.p.c.), la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia».

(4) Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023.

**146. Allontanamento dalla residenza familiare.** - Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare (144), rifiuta di tornarvi.

La proposizione della domanda di separazione (150 ss.), o di annullamento (117 ss), o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

Il giudice (38<sup>3</sup> att.) può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro (670 c.p.c.) dei beni del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

**147. (1) Doveri verso i figli.** - Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis (30 Cost.).

(1) Questo articolo è stato così, da ultimo, sostituito dall'art. 3 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

**148. (1) Concorso negli oneri.** - I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316 bis.

(1) Questo articolo è stato così, da ultimo, sostituito dall'art. 4 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

**158. Separazione consensuale.** - La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice (711 c.p.c.)<sup>(1)</sup>.

[Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione]<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> La Corte costituzionale, con sentenza n. 186 del 18 febbraio 1988, ha dichiarato illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

<sup>(2)</sup> Questo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno 2023.

### Capo VI

#### Del regime patrimoniale della famiglia

#### Sezione I

##### Disposizioni generali

**159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.** - Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni, regolata dalla sezione III del presente capo (177-197).

**160. Diritti inderogabili.** - Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio (143 ss.).

**161. Riferimento generico a leggi o agli usi.** - Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti.

**162. Forma delle convenzioni matrimoniali.** - Le convenzioni matrimoniali (159, 167 ss., 210 ss., 215 ss.) debbono essere stipulate per atto pubblico (2699) sotto pena di nullità (1350, 1418 ss., 2725, 34 bis att.).

La scelta del regime di separazione (215 ss.) può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio (107).

Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'art. 194.

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del con-

tratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

**163. Modifica delle convenzioni.** - Le modifiche delle convenzioni matrimoniali (167 ss., 210 ss., 215 ss.), anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico (2699) non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi.

Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti esprimono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi.

Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio.

L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli artt. 2643 ss. (2647, 34 bis att.).

**164. Simulazione delle convenzioni matrimoniali.** - È consentita ai terzi la prova della simulazione (1414 ss.) delle convenzioni matrimoniali (167 ss., 210 ss., 215 ss.).

Le controdeklarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.

**165. Capacità del minore.** - Il minore ammesso a contrarre matrimonio (882) è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative convenzioni matrimoniali (162), le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale<sup>(1)</sup> su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'art. 90.

<sup>(1)</sup> La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle parole: «responsabilità genitoriale» dall'art. 6 del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).

**166. Capacità dell'inabilitato.** - Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio dall'inabilitato (415, 774) o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione (417), è necessaria l'assistenza del curatore già nominato (424, 712 c.p.c.). Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale (732 c.p.c.).

**166 bis. Divieto di costituzione di dote.** - È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.

**Sezione II**  
Del fondo patrimoniale

**167. Costituzione del fondo patrimoniale.** - Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico (2699), o un terzo, anche per testamento (587, 601), possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia (32 att.).

La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore.

La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

I titoli di credito devono essere vincolati tendendoli nominativi (2021 ss.) con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

**168. Impiego ed amministrazione del fondo.** - La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione.

I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.

L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale (180 ss.).

**169. Alienazione dei beni del fondo.** - Se non è stato espressamente consentito nell'atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal giudice (383<sup>ss</sup> att.), con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente (32 att.).

**170. Esecuzione sui beni e sui frutti.** - L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

**171. Cessazione del fondo.** - La destinazione del fondo termina a seguito dell'annullamento (117) o dello scioglimento (149) o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo (168).

Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo (32 att.).

Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale (191, 192).

**172 - 176. (Omissis) (\*)**

(\*) *Articoli riguardanti: riduzione, amministrazione, sostituzione del coniuge amministratore, cessazione del vincolo, amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio. Abrogati dall'art. 54, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.*

**Sezione III**

Della comunione legale

**177. Oggetto della comunione.** - Costituiscono oggetto della comunione: *a)* gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali (179);

*b)* i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (191);

*c)* i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

*d)* le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

**178. Beni destinati all'esercizio di impresa.** - I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa (191).

**179. Beni personali.** - Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge (185, 217):

*a)* i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

*b)* i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione (769) o successione (456), quando nell'atto di liberalità (782) o nel testamento (587) non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

*c)* i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori (210);



**195. Prelevamento dei beni mobili.** - Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione (179) o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presuma (2727) che i beni mobili facciano parte della comunione (177).

**196. Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.** - Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.

**197. Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.** - Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

#### 198 - 209. (Omissis) (1).

(1) *Articoli riguardanti i frutti della dote e la separazione della dote dai beni del marito abrogati dall'art. 77 L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.*

Premesso che l'art. 227 della legge citata ha stabilito che le doti e i patrimoni familiari costituiti prima dell'entrata in vigore della novella continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori, la Corte costituzionale con sentenza 19 gennaio 1987, n. 6, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 202 del cod. civ. nella parte in cui prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunciata senza che sia addebitabile all'uno o all'altro dei coniugi.

#### Sezione IV

Della comunione convenzionale

**210. Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.** - I coniugi possono, mediante convenzione (2647) stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.

I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale.

Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.

**211. Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.** - I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

#### 212 - 214. (Omissis) (1).

(1) *Articoli riguardanti i beni patrimoniali ora abrogati dall'art. 81, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.*

#### Sezione V

Del regime

di separazione dei beni

**215. Separazione dei beni.** - I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

#### 216. [Fonti del regolamento della comunione. - (Omissis)] (1).

(1) *Articolo abrogato dall'art. 84, L. 19 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.*

**217. Amministrazione e godimento dei beni.** - Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo (179, 185).

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato (1703 ss.).

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio (149), sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

**218. Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge.** - Il coniuge che gode i beni dell'altro coniuge (217) è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario (1001 ss.).

**219. Prova della proprietà dei beni.** - Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene (179, 197).

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono (2728) di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

**220 - 230. (Omissis) (1).**

(1) *Articoli riguardanti la comunione dei beni tra i coniugi, abrogati dall'art. 88, L. 9 maggio 1975, n. 151, riforma del diritto di famiglia.*

### Sezione VI Dell'impresa familiare

**230 bis. Impresa familiare.** - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto (2094, 2222, 2251 ss., 2291 ss., 2549) il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano alla impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la responsabilità genitoriale (1) su di essi (316 ss.).

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado (74 ss.); gli affini entro il secondo (78); per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intransferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi (2284). Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice (38 art.).

In caso di divisione ereditaria (713 ss.) o di trasferimento dell'azienda (257 ss.) i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sulla azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme.

(1) *La parola: «potestà» è stata così sostituita dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall'art. 105, comma 1, del D.Lvo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).*

**230 ter. (1) Diritti del convivente.** - Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

(1) *Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 46, della L. 20 maggio 2016, n. 76.*

### Titolo VIII

Dello stato di figlio (1)

(1) *La rubrica: «Della filiazione» è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 7, comma 2, del D.Lvo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).*

### Capo I Della presunzione di paternità (1)

(1) *La rubrica: «Della filiazione legittima» è stata così sostituita dall'attuale dall'art. 7, comma 2, del D.Lvo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014). La Sezione I - Dello stato di figlio legittimo - contenuta nel Capo I è stata soppressa dall'art. 7, comma 3, dello stesso provvedimento.*

**31. (1) Paternità del marito.** - Il marito è padre del figlio concepito (232) o nato durante il matrimonio (243, 253, 280).

(1) *Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 8 del D.Lvo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).*

**32. Presunzione di concepimento durante il matrimonio.** - Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento (117 ss.), dello scioglimento (149) o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (1).

La presunzione non opera decorsti trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale (151), o dalla omologazione di separazione consensuale (158), ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice (706 c.p.c.) quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente (126).

(1) *Questo comma è stato così sostituito dall'art. 9 del D.Lvo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 2014).*